



APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” - CIG: 6473109288

CHIARIMENTO N. 32

In relazione all’appalto di cui al Titolo, è pervenuta da parte di una Società una richiesta di chiarimento così sintetizzabile:

Quesito n. 1): “In merito alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici dell’università di Tor Vergata siamo a chiedervi, relativamente al requisito art 7.15 comma E4 certificazione SA8000:

- 1) cosa si intenda per “prove relative” ammesse per la dimostrazione del requisito;
- 2) se sia possibile utilizzare tra le prove suddette, per la dimostrazione dell’impiego di misure equivalenti, il possedere un sistema di gestione integrato delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e OHASAS 18001 e aver adottato un modello organizzativo e un codice etico secondo quanto disposto dal d.lgs 231/01.
- 3) O in alternativa se può essere presentata una dichiarazione di un ente certificato riconosciuto che attesti l’inizio del processo di certificazione relativamente a tale norma”

Risposte n. 1) e 2): In risposta ai quesiti posti, si rinvia all’art. 43 del Codice dei contratti pubblici, il quale testualmente recita: *“Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici”.*

Risposta n. 3):

In esito al quesito posto, si evidenzia che *“Il possesso delle certificazioni di qualità ISO attinenti alla qualità di produzione, risponde alla ratio di fornire adeguata garanzia che l'imprenditore operi in conformità di standard internazionali specifici, relativamente alla qualità dei propri processi produttivi e non, come comprovato dal concorrente alla qualità del servizio o della commercializzazione dei prodotti finali. Nel caso di specie, la certificazione prevista dall'art. 43 del codice e richiesta dalla stazione appaltante con la lex specialis costituisce quindi condizione minima di partecipazione in carenza della quale vi è il difetto dei requisiti minimi richiesti con la conseguente esclusione dalla procedura (cfr. AVCP determinazione n. 4 /2012 e parere di precontenzioso n.155 del 25 settembre 2013).*

La presentazione quindi, di una dichiarazione di un ente certificato riconosciuto che attesti l'inizio del processo di certificazione, non si traduce in possesso delle certificazioni di qualità.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Anna Maria Stornata)**